DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 8

Trattamento assicurativo

Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 875.

Versione in vigore dal 29 giugno 2005, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-italiana-a-missioni/art-8-trattamento-assicurativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it